

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Carboni, ha pronunciato all'udienza del 17 gennaio 2022 la seguente:

**SENTENZA**

nel procedimento nei confronti di:

V.F. nato a T. il (...) e residente a T. Viale M. 81, attualmente sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ...del foro di Gorizia

- già presente -

Difeso d'ufficio dall'avv. ...del foro di Trieste

**IMPUTATO**

delitto p. e p. art. 612 bis c.p. perché con ripetute molestie consistite nello stazionare nei pressi del luogo di lavoro (pubblico esercizio con tavolini all'esterno) della figlia V.M.S., nel fissarla insistentemente, nel chiamarla, nel farsi accompagnare anche da altri soggetti che le preannunciavano visite del padre cagionava alla persona offesa un perdurante stato di ansia e paura.

Con recidiva specifica nei 5 anni

in Trieste dal 21 giugno 2019 al 12.09.2019

Parte civile: V.M.S. nata il (...) a T., domiciliata ex lege presso l'avv. ...del foro di Trieste

Difesa di fiducia dall'avv. ...del foro di Trieste

**Svolgimento del processo**

Con decreto del G.u.p., dd. 22/07/2020, veniva disposto il giudizio innanzi al Tribunale di Trieste in composizione monocratica nei confronti di V.F. in relazione al reato ascritto in rubrica. In sede di udienza preliminare si era costituita la parte civile V.M.S..

All'udienza del 05/10/2020 veniva dichiarata l'assenza dell'imputato e venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

In data 05/01/2021, presente l'imputato, venivano acquisiti dei documenti e venivano escussi i testi Ag. Sc. P.S. S.L., Ag. Sc. P.S. D.D., F.N., V.M.S., E.F. e V.G..

Il 22/03/2021 il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore.

All'udienza del 28/06/2021 veniva escusso il teste della difesa B.M..

In data 25/10/2021 la difesa rinunciava ai suoi ulteriori testi.

Il 17/01/2022, prodotti dei documenti dalla parte civile, si svolgeva quindi la discussione della causa, e P.M. e difese, infine, presentavano le loro conclusioni così come indicate in epigrafe. A seguito delle stesse, questo giudice decideva, dando lettura di separato dispositivo.

### **Motivi della decisione**

Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che debba essere affermata la penale responsabilità dell'imputato V.F. in ordine al reato a lui ascritto. I fatti risultano provati dalle dichiarazioni della persona offesa e parte civile V.M.S.. Dal punto di vista della credibilità, la teste ha infatti reso un racconto coerente e dettagliato, senza subire contestazioni di rilievo tali da minarne l'attendibilità. Inoltre, confortano le dichiarazioni della donna plurimi riscontri, che verranno meglio elencati in seguito. Gli elementi introdotti dalla difesa, invece, non incidono sul quadro accusatorio.

Prima di entrare più nello specifico sulle condotte, al fine di comprenderne il valore e il significato, deve essere chiarito il contesto e i pregressi rapporti tra le parti. Ebbene, nel 2018 è stata pronunciata una sentenza di applicazione pena (divenuta presto irrevocabile) nei confronti del V.F. per maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli, tra cui l'odierna persona offesa M.S., nata nel 1995 e affetta da sclerosi multipla (l'imputazione ex art. 572 c.p. riguardava anche il fatto che il padre non l'aveva fatta curare; la sentenza con attestazione di irrevocabilità è stata acquisita all'udienza dd. 05/01/2021). Dalla separazione tra i genitori, la figlia M.S. aveva deciso di non avere più contatti col padre in ragione delle pregresse condotte; la ragazza è inoltre seguita da uno psicologo dal 2018 (v. quanto riferito dalla teste e riscontrato dalle dichiarazioni della madre V.G.).

È in questo quadro - di un padre maltrattante rispetto al nucleo familiare, con cui la figlia, molto giovane e affetta da una grave malattia, aveva quindi deciso di non avere più rapporti - che si inseriscono le condotte del V..

Dalle dichiarazioni della persona offesa, entrando più nello specifico, si comprende che l'imputato, che la figlia, come detto, non vedeva da tempo, iniziò a frequentare assiduamente (a cadenze di circa una volta ogni due-tre giorni), dal 21/06/2019, il bar dove M.S. aveva iniziato a lavorare ad aprile dello stesso anno, ..., o quello vicino,.... L'uomo, quando arrivava, iniziava a chiamare e a fissare, ridendo, la figlia. Le visite del V., poi, iniziarono a essere anche preannunciate alla ragazza da due amici dell'uomo che si sedevano con lui, che le dicevano che presto sarebbe arrivato il suo papino. La ragazza, in queste occasioni, non si rivolgeva mai la parola al padre e iniziava a piangere e a tremare, chiedendo ai colleghi di potere non servire ai tavoli fuori. La giovane ha infatti spiegato di

essere stata molto spaventata per la situazione, temendo che il padre potesse anche iniziare a seguirla e a scoprire dove lei e i suoi fratelli vivessero.

Come detto, le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato plurimi riscontri. I primi sono di carattere documentale, dati dalle foto acquisite, che documentano i plurimi episodi in cui il padre o i suoi amici si sedevano nel bar dove lavorava la ragazza o in quello vicino; vi è poi anche un referto di visita neurologica dd. 19/06/2019, che documenta la condizione della giovane (v. i docc. acquisiti all'udienza dd. 05/01/2021).

Riscontrano poi le dichiarazioni della ragazza anche le dichiarazioni dei testi di P.G. (come tali dotati di attendibilità qualificata) Ag. Sc. P.S. S.L. e Ag. Sc. P.S. D.D., che hanno riferito di due interventi richiesti dalla persona offesa per la presenza del padre nei pressi del suo luogo di lavoro e hanno potuto constatare che la giovane era molto scossa e piangeva. F.N. ed E.F., colleghe della V.M.S. all'epoca dei fatti (terze rispetto alla vicenda e quindi pienamente credibili), hanno confermato il turbamento della persona offesa al momento delle visite del padre; la E. ha inoltre riferito che non ricordava la presenza del V.F. nel locale o in quello vicino come cliente prima dei fatti di cui si discute.

V.G., madre della persona offesa, ha poi raccontato delle confidenze ricevute dalla figlia all'epoca dei fatti sulle visite ricevute dal padre sul luogo di lavoro, in cui l'uomo la chiamava e la fissava importunandola. La teste ha confermato che la figlia era turbata e in alcune occasioni piangeva e tremava, essendo spaventata in ragione dei pregressi maltrattamenti subiti dal padre.

Riassunti quindi gli elementi che si ritengono di rilievo ai fini della decisione, si deve ribadire che il racconto della V.M.S. ha trovato i plurimi riscontri di cui si è detto, risultando quindi pienamente attendibile.

Il quadro accusatorio non è poi in alcun modo intaccato dalla deposizione del teste della difesa B.M.. Questi lavorava presso il bar ...all'epoca dei fatti e ha confermato che il V. era un cliente del locale, ma non ha saputo dire se lo fosse da prima delle condotte lamentate dalla figlia, né ha mai assistito ad alcun episodio rilevante. Il teste, come anticipato, non ha quindi alcuna incidenza concreta sul quadro accusatorio.

Per tutte le ragioni esposte, i fatti devono essere ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai plurimi elementi di cui si è detto sopra

Si deve quindi procedere alla verifica sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato di cui all'art. 612-bis c.p.

Ebbene, si ritiene che il presentarsi continuativamente nei pressi del luogo di lavoro di una persona, chiamarla insistentemente e fissarla ridendo, oltre a inviare (evidentemente) altri soggetti a preannunciare le proprie visite, chiaramente non gradite, se si considerano quali erano le reazioni della persona offesa, costituiscano, certamente, condotte da qualificarsi come moleste. Tali condotte, considerata la loro reiterazione e, soprattutto, i pregressi rapporti tra le parti e il contesto in cui quindi si inserivano (non dovendosi scordare che si tratta in questa sede di una giovane ragazza, affetta da una grave malattia e già vittima in precedenza di maltrattamenti proprio da parte del padre), erano certamente idonee a cagionare alla persona offesa un grave stato di paura e di ansia,

dichiarato dalla persona offesa e confermato dalla di lei madre, oltre che riscontrato in quanto constatato dagli altri testi Sussistono, dunque, tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.

Il dolo del reato appare dimostrato dall'univoco significato delle condotte moleste di cui si è detto sopra e dalla loro reiterazione. L'imputato, poi, era certamente consapevole degli effetti dei propri comportamenti sulla figlia: le reazioni della ragazza (che non rispondeva mai al padre quando la chiamava, ma tremava e piangeva, smettendo di servire ai tavoli esterni) erano eloquenti e, inoltre, il V. era perfettamente consapevole del quadro precedente (di maltrattamenti e conseguente cessazione dei rapporti con la figlia) in cui si inserivano le sue condotte, ma, nonostante ciò, ha perseverato con le stesse (apparendo sufficiente, quindi, ricordare che "Nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di imo degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi": Cass., sez. V, n. 18999/2014)

Quanto al trattamento sanzionatorio, sussiste la contesta recidiva specifica e infraquinquennale. Il V., come anticipato, risulta infatti gravato da un precedente specifico per maltrattamenti, divenuto irrevocabile nel 2018. L'analogia e la vicinanza temporale dei fatti per cui vi è già stata condanna con quelli di cui si discute in questa sede portano quindi certamente a ritenere che l'imputato, con la commissione del nuovo reato, abbia manifestato quella pervicacia criminale e quella pericolosità sociale che giustificano il trattamento sanzionatorio previsto per i recidivi.

All'imputato possono tuttavia essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla suddetta recidiva considerata la tipologia delle condotte da lui poste in essere (non essendovi mai state aggressioni fisiche).

Venendo quindi alla pena cui condannare il V., tenuto conto dei parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima congruo determinare la stessa in anni uno di reclusione (alla luce del giudizio di equivalenza non si è proceduto ad alcun aumento o diminuzione per le circostanze sulla pena base, determinata sulla base della più grave e recente cornice edittale, applicabile *ratione temporis* in ragione del momento di consumazione delle condotte).

All'accertamento della responsabilità penale segue *ex lege* la condanna al pagamento delle

spese processuali.

Il cumulo della pena precedente (anni uno, mesi sette di reclusione) e quella irrogata in questa sede e, in ogni caso, la presenza di un precedente specifico e l'assenza di segni di resipiscenza impediscono la formulazione di una prognosi di recidiva favorevole nei confronti del V. e ostano quindi alla concessione dei benefici di legge nei suoi confronti.

Venendo ora al risarcimento chiesto dalla parte civile costituita, si deve ribadire che le condotte dell'imputato hanno comportato, per le ragioni dette, per la V.M.S. danni di tipo non patrimoniale (in particolare in relazione al danno morale, derivante dalla sofferenza interiore per i torti subiti). Il danno non patrimoniale, come tale, non può che essere liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto del tipo di condotte poste in essere dall'imputato e della loro durata e reiterazione. Alla luce di tali parametri, si ritiene congruo

quantificare il risarcimento in complessivi Euro 2.000,00.

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., in assenza di giusti motivi di totale o parziale compensazione, l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate, come da dispositivo, alla luce del numero delle udienze e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.

Ai sensi dei parametri di cui all'art. 544, co. 3. c.p.p., si stima congruo indicare il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione della sentenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trieste, Sezione penale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

V.F. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti

generiche in equivalenza alla contestata recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali,

visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile V.M.S.

che liquida in complessivi Euro 2.000.00, nonché al rimborso delle spese processuali dalla stessa sostenute, che liquida in complessivi Euro 3.420,00, oltre I.V.A., C.P.A e accessori come per legge.

Motivazione riservata in giorni 30 ex art. 544, co. 3, c.p.p.

Conclusione

Così deciso in Trieste, il 17 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022.